

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Giugno 1862.
dal Ministro di Grazia e Giustizia*

OGGETTO
*Disposizioni relative ai giudici supplenti
delle Corti di Assisie*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

20. Luglio 1862.

Quasi tutti la Commissione - si ebbe il seguente rapporto dei voti degli

- 1° Ufficio approva la legge - proponendo che all'art. 215 si potessero aggiungere
tre scelti, invece di ~~quattro~~ scelti
- 2° Ufficio approva la legge
- 3° Ufficio (in —
- 4° Approva in massima la legge, e dispone che sia permesso poter si
 riferire per radicale nell'organizzazione giudiziaria. Propone inoltre che
 i giudici supplenti siano scelti nel rispettivo Tribunale di circondario, invece
 di essere scelti dalla Corte d'appello
- 5° Approva la legge
- 6° Non è rappresentata, ma l'onorevole Biondelli dichiara aver fatto
 di specie al Comitato di questo Ufficio aderisce pienamente a tutto
 ciò che è stato emesso dal 1° Ufficio.
- 7° Mancò il Commissario
- 8° Approva la legge salvo alcune modificazioni che il Comitato
 propone d'apportare nella discussione
- 9° Del. di —

Dopo lunga discussione sono formulate le seguenti massime
 e se la scelta dei supplenti per i giudici di circondario debba essere facoltativa - è approvata
 Mancini propone i seguenti emendamenti all'articolo

1° I giudici supplenti della Corte d'appello, laddove il Governo ne
 faccia la scelta, potranno essere scelti fra i giudici del
 Tribunale del circondario in cui hanno luogo le udienze

2° Mancando, od essendo insufficienti i giudici supplenti dopo l'apertura del
 la sessione delle udienze nei tribunali in cui ha sede una Corte
 d'appello, provvede il presidente di essa, e negli altri tribunali provvede
 il presidente della Corte d'appello, seguendo possibilmente l'ordine dell'anzianità
 di età

Signori!

Pal.

(1) Art. 42 e 52 della Legg. 13. g^{na} 1859.

In alcune Provincie del Regno si è fatto manifesto il bisogno di usare della facoltà attribuita dalla legge sull'ordinamento giudiziario, convocando straordinarie Corti d'Assise a fine di accelerare il corso dei giudizi criminali a pro degli inquisiti che attendono di essere giudicati, e nello interesse pure della società, che grandemente si avvantaggia, quando al reato succede l'apporto la sentenza.

Fra le Provincie in cui maggiore si fa sentire il bisogno della convocazione di straordinarie Corti d'Assise citò la Sardegna, le cui condizioni circa l'amministrazione della Giustizia punitiva furono subito d'interpellanza e di discussione in questo stesso recinto ed in questa medesima Sessione Parlamentare.

Se non che, colla istituzione di straordinarie Corti d'Assise, viene a ridursi il numero dei membri delle sezioni che attendono alla decisione delle cause,

333

civili o degli appelli Correctionali;
Di quia che, questa parte anche rilevan-
-tissima del servizio delle Corti d' Appello,
in alcuno di esse verrebbe ad essere
grandemente inciagliato, o reso anche
impossibile, se non si avvisi a fare
un qualche acconio provvedimento.

Il mezzo che si presenta il più
ovvio sarebbe quello di accrescere il
numero dei consiglieri in quelle Corti
d' Appello nelle quali se ne appalesano
il difetto per l'istituzione delle Corti di
Assise suaccennate.

E mi sarei senza peritanza appri-
-gliato a questo mezzo, e ne avrei fatto
la proposta al Parlamento, persuaso
qual sono che è improvido ogni ris-
-parmio di spesa che torni a danno
dell'amministrazione della giustizia,
se non mi fossi convinto che si può
raggiungere lo stesso scopo per altra
via, senza recare alcun aggravio al
Cesore dello Stato.

Ogni Corte d' Assise, giusta
il sistema stabilito dall' art. 43.
della legge sull' Ordinamento Giudiziario
del 13. 9^{to} 1859, è composta di un
Presidente e di due giudici scelti fra

i consiglieri delle Corti d' Appello.

Può esservi aggiunto come
supplente un altro Dei Consiglieri
della stessa Corte.

La necessità di evitare, che lo
impedimento improvviso di uno
dei tre giudici ordinari interrompa
la continuazione delle sedute della
Corte d' Anise, fa sì, che sempre
è nominato il ~~quarto~~ giudice sup-
-plente, il quale, nei vicoli che
molto distano dalla sede della Corte
d' Appello, ed in cui malagevoli
sono le comunicazioni, sempre si
reca nel luogo in cui si
tengono le Anise, per esser preparato
a supplire ed evitare interruzioni
ed indugi che causerebbero non lievi
spese all' erario per la maggiore
dimora dei testimoni e dei giurati
e sarebbero di non lieve danno al
regolare corso delle cause penali.

Il quarto Consigliere destinato
alle supplenze nelle Corti d' Anise,
mentre non può prestare attivamente
l'opera sua ^{propria} ~~che~~ in mancanza dei
giudici ordinari, intanto però si allon-
-tana dalla sede della Corte d' Appello.

spira) le sezioni civili e degli appelli
corregionali, della sua cooperazione
che tornerebbe non solo utilissima, ma
in molti casi necessaria.

Si provvede sufficientemente
alle esigenze del servizio delle Corti
d'Assise e si viene in sussidio alle
sezioni civili e degli appelli cor-
regionali delle Corti d'Appello, non
distogliendone uno de' consiglieri
che le compongono, collo stabilire
che il giudice supplente delle Corti
d'Assise sia scelto fra i Giudici del
Tribunale del circondario ~~interessato~~
~~hanno luogo~~ ~~beassise~~.

Questa modificazione, già intro-
=otta nell'ordinamento teste at-
=tuato nelle Province Meridionali (1)
tornerà io stimo, sommamente
utile se, approvando il qui unito
schema) la estenderete alle altre parti
del Regno in cui è in vigore la
legge giudiziaria 13. g^{ta} 1859.

che esercitano le loro funzioni in comuni
che non sono sedi di Corti d'Appello

(1) R. Decreto 16. feb. 1859.
n. 467. art. 7.

Articolo 1°

I Giudici supplenti delle Corti di
Assise saranno scelti fra i consiglieri
delle Corti d'Appello se le Assise si ab-
= bano tenere in Comuni che sono sedi
delle stesse Corti; altrimenti verranno
scelti fra i ^{Giudici} ~~membri~~ del Tribunale del
Circondario in cui hanno luogo le Assise.

Quando od essendo impediti i giu-
= dici supplenti dopo l'apertura della
Sessione delle Assise, nei Comuni in
cui ha sede una Corte d'Appello,
provvede il Presidente di essa chiamando
a sedere altro Consigliere, e negli
altri Comuni provvede il Presidente
delle Assise richiedendo ^{un} ~~altro~~ ^{Giudice} ~~membro~~
del Tribunale, seguendo possibilmente
l'ordine dell'anzianità.

Articolo 2°

E' derogato al disposto dell'ultima
dell'art. 43 della legge sull'Ordinamento
Giudiziario 13. 9^{to} 1859 e ad ogni altra
disposizione contraria alla presente.

N 262

Progetto di legge presentato alla Camera
del Reame di Napoli (Napoli e Calabria)
(Napoli)

Disposizione relativa ai Giudici supplenti
della Corte di Napoli.

Spunta del 10. Giugno 1862.